

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 354 C.P.P.

(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - prelievo del DNA- - sequestro di oggetti contenenti residui organici

In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 22/02/2011)
Sez. II, sent. n. 2087 del 10-01-2012 (ud. del 10-01-2012), (rv. 251775)

Cassazione Penale

Nullità: - limiti di deducibilità

È inammissibile, per tardività, l'eccezione di nullità del sequestro derivante dall'inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell'atto, ove dedotta davanti al tribunale del riesame con i motivi aggiunti e non con l'originaria richiesta di riesame. (Rigetia, Trib. lib. Roma, 23/09/2010)

Sez. III, sent. n. 18068 del 13-04-2011 (ud. del 13-04-2011), (rv. 250382)

Cassazione Penale

Nullità: - limiti di deducibilità

La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 cod. proc. pen. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 cod. proc. pen., o al giudice a norma dell'art. 121 cod. proc. pen. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame. (Rigetia, Trib. Lucca, 11/10/2010)

Sez. II, sent. n. 19100 del 12-04-2011 (ud. del 12-04-2011), (rv. 250191)

Cassazione Penale

Nullità: - limiti di deducibilità

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetia, Trib. lib. Massa, 06/10/2010)

Sez. II, sent. n. 13392 del 23-03-2011 (ud. del 23-03-2011), (rv. 250046)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

La corrispondenza dattiloscopica di più punti (ma in numero inferiore a 16) può assumere maggiore o minore valenza indiziaria a seconda della natura dei punti di corrispondenza (semplici o complessi), ovvero dei contesti di tempo e di luogo in cui la traccia ignota è stata lasciata, in riferimento ai potenziali soggetti cui riferirla. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente attribuita valenza indiziaria al ritrovamento di un'impronta corrispondente per dodici punti a quella dell'imputato; la Corte ha anche precisato che i risultati dell'indagine dattiloscopica possono essere assunti dal giudice come prova o come indizio dell'identificazione di una persona soltanto se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione e di accertamento scientifico). (Annulla con rinvio, Ass.App. Catania, 31/03/2010)

Sez. I, sent. n. 17424 del 15-03-2011 (ud. del 15-03-2011), (rv. 250323)

Cassazione Penale

Fattispecie: - guida in stato di ebrezza

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 01 dicembre 2009)
Sez. IV, sent. n. 12025 del 02-12-2010 (ud. del 02-12-2010), (rv. 249941)

Cassazione Penale

Accertamenti dello stato dei luoghi e rilievi fotografici

Non necessita del previo inoltro dell'informazione di garanzia l'espletamento, ad opera della polizia giudiziaria a tal fine delegata dal pubblico ministero, di una mera attività di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto affetta da abnormità l'ordinanza del giudice che, in dipendenza di tale omissione, aveva dichiarato la nullità degli atti successivi, rappresentati dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio). (Annulla senza rinvio, Trib. Trinitapoli, sez. dist. Foggia, 18/11/2009)
Sez. III, Sentenza n. 795 del 05-11-2010 (ud. del 05-11-2010), (rv. 249115)

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

L'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 11 maggio 2010)
Sez. I, sent. n. 42010 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 249021)

Cassazione Penale

Sequestro: - poteri del P.M. - - provvedimenti illegittimi

È illegittimo il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per l'accertamento dei fatti. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congelati per il reato di frode in commercio, ordinandone contestualmente la distruzione perché deperibili - ha precisato come non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di convalida). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Sassari, 10 dicembre 2009)

Sez. III, sent. n. 40073 del 06-10-2010 (ud. del 06-10-2010), (rv. 248620)

Cassazione Penale

Mancata convalida: - effetti in sede di riesame

Nell'ipotesi in cui il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su delega del P.M. non venga convalidato per la tardiva trasmissione del relativo verbale, è nulla l'ordinanza del Tribunale che abbia rigettato l'istanza di riesame proposta dall'interessato, convalidando - sia pure implicitamente - il sequestro per la parte eccedente l'oggetto specificato dal P.M. nel provvedimento di delega, attesa l'inefficacia del vincolo reale per la mancata convalida entro il termine previsto dall'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Bolzano, 16 febbraio 2010)

Sez. VI, sent. n. 22283 del 14-05-2010 (ud. del 14-05-2010), (rv. 247388)

Cassazione Penale

Spese processuali

Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame, pur dichiarata la richiesta inammissibile, sia comunque accertata l'illegittimità del sequestro impugnato. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria con conseguenti inammissibilità della richiesta di riesame e diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni per mancata convalida del P.M.). (Annulla senza rinvio, Trib. Genova, 07 gennaio 2010)

Sez. III, sent. n. 26201 del 05-05-2010 (ud. del 05-05-2010), (rv. 247695)

Cassazione Penale

Soggetti aventi qualifica di Ufficiali di P.G.

Gli agenti del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria in quanto omologhi, sul territorio regionale, del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di una rampa d'accesso abusivamente realizzata, eseguito d'iniziativa dagli agenti del Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia). (Rigetta, Trib. lib. Udine, 28 dicembre 2009)

Sez. III, sent. n. 21660 del 29-04-2010 (ud. del 29-04-2010), (rv. 247610)

Cassazione Penale

Motivazione

È legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio motivato mediante rinvio "per relationem" al contenuto del verbale di polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato, non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del decreto di convalida notificata all'indagato. (Fattispecie di convalida di sequestro di manufatti abusivi motivata con rinvio ai verbali della P.G. compiutamente descrittivi delle imputazioni, dei fatti, delle condotte penalmente rilevanti e delle concrete finalità probatorie che avevano reso necessario il sequestro). (Rigetta, Trib. lib. Brindisi, 26 Ottobre 2009)

Sez. III, sent. n. 20769 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247620)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza. (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 15 maggio 2009)

Sez. V, sent. n. 12792 del 26-02-2010 (ud. del 26-02-2010), (rv. 246901)

Cassazione Penale

Fattispecie: - peculato

Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione. (Rigetta, App. Torino, 24/05/2005)

Sez. VI, sent. n. 12611 del 25-02-2010 (ud. del 25-02-2010), (rv. 246735)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., sicché il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 08 luglio 2009)

Sez. V, sent. n. 16959 del 09-02-2010 (ud. del 09-02-2010), (rv. 246872)

Cassazione Penale

Nullità: - limiti di deducibilità

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado. (Nella specie la nullità era stata dedotta in sede di ricorso per cassazione). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 27/10/2008)

Sez. IV, sent. n. 48344 del 02-12-2009 (ud. del 02-12-2009), O.G. (rv. 245799)

Cassazione Penale

Sequestro: - richiesta di riesame - - sindacato del giudice

Non rientra nella cognizione del tribunale del riesame la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di accertamento già svolto all'atto della convalida. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice del riesame deve limitarsi a controllare se il sequestro sia giustificato, o meno, in relazione alle esigenze probatorie). (Rigetta, Trib. lib. Verona, 20/05/2009) *Sez. III, sent. n. 44470 del 08-10-2009 (ud. del 08-10-2009), R.L. (rv. 245219)*

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

In tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (In applicazione di tale principio sono stati qualificati come meri rilievi gli accertamenti di polizia compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore). (Rigetta, App. Milano, 26 febbraio 2007) *Sez. II, sent. n. 34149 del 10-07-2009 (ud. del 10-07-2009), C.M. (rv. 244950)*

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - pesca marittima

L'attività di misurazione di molluschi, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. risolvendosi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Fattispecie di abusiva detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole lupini, oggetto di misurazione da parte della P.G.). (Rigetta, Trib. Ferrara, 23/09/2008) *Sez. III, sent. n. 38087 del 02-07-2009 (ud. del 02-07-2009), C.G. (rv. 244928)*

Cassazione Penale

Interprete: - mancata partecipazione, effetti

La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini, dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa. (Rigetta, Trib. Palermo, 24 marzo 2009)

Sez. III, sent. n. 27194 del 24-06-2009 (ud. del 24-06-2009), O.C. (rv. 244243)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 stesso codice. (Rigetta, App. Firenze, 23 gennaio 2009) *Sez. I, sent. n. 28848 del 11-06-2009 (ud. del 11-06-2009), D.M. (rv. 244295)*

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 stesso codice. (Rigetta, App. Firenze, 23 gennaio 2009) *Sez. I, sent. n. 28848 del 11-06-2009 (ud. del 11-06-2009), D.M. (rv. 244295)*

Cassazione Penale

Sequestro: - poteri del P.M.

Rientra tra i poteri del Pubblico Ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 26 novembre 2008)

Sez. III, sent. n. 26916 del 14-05-2009 (ud. del 14-05-2009), V.T. (rv. 244241)

Cassazione Penale

Perquisizione ex art. 103 D.P.R. n. 309 del 1990

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella,

seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute. (Annulla con rinvio, App. Milano, 09 Novembre 2005)

Sez. IV, sent. n. 26668 del 06-05-2009 (ud. del 06-05-2009), F.J. (rv. 244507)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - lettura dell'hard disk

Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell'"hard disk" di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova. (Rigettabar, Trib. lib. Napoli, 17 Ottobre 2008)

Sez. I, sent. n. 11503 del 25-02-2009 (ud. del 25-02-2009), D.C. (rv. 243495)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

I verbali delle operazioni di polizia giudiziaria volte al prelievo sul luogo del fatto di impronte digitali, in quanto relativi ad atti irripetibili, sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza che possa rilevare in senso contrario l'assenza del previo avviso al difensore dell'indagato, che ha solo diritto di assistere agli accertamenti irripetibili. (Rigettabar, App. Venezia, 28 maggio 2004)

Sez. II, sent. n. 17423 del 23-01-2009 (ud. del 23-01-2009), T.A. (rv. 244344)

Cassazione Penale

Decreto di convalida: - superamento dei termini intermedi di quarantotto ore

I termini di quarantotto ore, rispettivamente previsti per la trasmissione del verbale di sequestro dalla polizia giudiziaria al P.M. e per la convalida dello stesso sequestro, non rilevano autonomamente, sì che il superamento di uno di essi è privo di effetti se il provvedimento di convalida sia comunque intervenuto nel termine massimo di novantasei ore dal sequestro. (Rigettabar, Trib. lib. Bari, 16 ottobre 2008)

Sez. V, sent. n. 9258 del 13-01-2009 (ud. del 13-01-2009), Z.S. (rv. 242999)

Cassazione Penale

Decreto di convalida: - poteri del giudice del riesame

In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale. (Rigettabar, Trib. lib. Bari, 16 ottobre 2008)

Sez. V, sent. n. 9258 del 13-01-2009 (ud. del 13-01-2009), Z.S. (rv. 242998)

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di decreto di perquisizione del P.M.

In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo necessario il controllo dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Salerno, 25 Giugno 2008)

Sez. V, Sent. n. 43282 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), V.D. (rv. 241727)

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 25 Febbraio 2008)

Sez. V, Sent. n. 44538 del 09-10-2008 (ud. del 09-10-2008), E.B. (rv. 241904)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato. (Rigetta, App. Trento sez. dist. Bolzano, 12 Dicembre 2002)

Sez. IV, Sent. n. 38544 del 25-06-2008 (ud. del 25-06-2008), S.M. (rv. 241022)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

L'impronta digitale assume valore probatorio a condizione che presenti almeno sedici punti di corrispondenza. (Fattispecie in tema di valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di misura cautelare personale). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 24 dicembre 2007)

Sez. I, Sent. n. 18682 del 17-04-2008 (ud. del 17-04-2008), P.T.R. (rv. 240192)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità e utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Fattispecie relativa a sequestro operato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Catanzaro, 26 giugno 2007)

Sez. I, Sent. n. 20629 del 10-04-2008 (ud. del 10-04-2008), S.S. (rv. 239989)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive. (Rigetta, App. Trento, 30 maggio 2007)

Sez. IV, Sent. n. 24876 del 08-04-2008 (ud. del 08-04-2008), C.M. (rv. 240296)

Cassazione Penale

Divieto di utilizzazione

Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla Polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore non possono essere usate in dibattimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto altresì inutilizzabile il verbale di sequestro del bene oggetto di ricettazione posto che la Polizia aveva proceduto all'individuazione del bene medesimo e all'attribuzione dello stesso all'attuale ricorrente soltanto in virtù delle dichiarazioni da costui spontaneamente rilasciate prima di acquisire la qualità di indagato). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 23 Settembre 2003)

Sez. II, Sent. n. 19647 del 08-04-2008 (ud. del 08-04-2008), R.V. (rv. 239784)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 21 Settembre 2007)

Sez. II, Sent. n. 16356 del 02-04-2008 (ud. del 02-04-2008), C.L.H. (rv. 239781)

Cassazione Penale

Nullità: - limiti di deducibilità

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 8 ottobre 2007)

Sez. IV, Sent. n. 15739 del 14-03-2008 (ud. del 14-03-2008), A.A. (rv. 239737)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico), priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica. (Annulla con rinvio, Ass.App. Perugia, 11 dicembre 2006)

Sez. I, Sent. n. 2443 del 13-11-2007 (ud. del 13-11-2007), P.R. (rv. 239101)

Cassazione Penale

Fattispecie: - frode processuale

In tema di frode processuale, il termine "ispezione" utilizzato nella norma si riferisce a tutte le indagini che implicano l'osservazione di persone, di luoghi o di cose intesa a ottenere informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti: ne consegue che l'espressione include anche la previsione di cui all'art. 354 cod. proc. pen. relativa alla disciplina degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. (Nella fattispecie, riguardante un procedimento per infortunio sul lavoro, l'imputato aveva modificato lo stato dei luoghi, spostando un ponteggio, in modo da alterare significativamente l'esito della ricostruzione dell'accaduto fatta dai Carabinieri). (Restituisce nel termine, App. Perugia, 26 Gennaio 2007)

Sez. IV, Sent. n. 47172 del 08-11-2007 (ud. del 08-11-2007), M.A. (rv. 238355)

Cassazione Penale

Sequestro: - di cose pertinenti al reato

I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile 2007)

Sez. II, Sent. n. 40833 del 10-10-2007 (ud. del 10-10-2007), L.G. (rv. 238114)

Cassazione Penale

Accertamenti irripetibili

Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile ai sensi dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione. (Rigetta, Trib. Avezzano, 2 Maggio 2006)

Sez. III, Sent. n. 36965 del 12-07-2007 (ud. del 12-07-2007), (rv. 237393)

Cassazione Penale

Spese processuali

Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede di riesame l'illegittimità del sequestro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva rilevato la genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, oltre che l'assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie criminosa, affermando così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria e pertanto inefficace per mancata convalida da parte del P.M., con conseguente diritto dell'interessato di ottenere la restituzione dei beni in sequestro, seppure la sua richiesta di riesame fosse inammissibile). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Milano, 21 Marzo 2007)

Sez. II, Sent. n. 35469 del 12-07-2007 (ud. del 12-07-2007), S.M. (rv. 237803)

Cassazione Penale

Sequestro: - fattispecie di esclusione della nullità

L'omessa traduzione della convalida e del verbale di sequestro nella lingua conosciuta dall'indagato alloggiato che non comprenda quella italiana e la mancata nomina di un interprete per l'assistenza alle attività di esecuzione del sequestro compiute dalla polizia giudiziaria non sono causa di nullità del provvedimento. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Ancona, 3 Aprile 2007)

Sez. II, Sent. n. 32882 del 05-07-2007 (ud. del 05-07-2007), Y.V. (rv. 237495)

Cassazione Penale

Decreto di convalida: - attestazione della data

La data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito facente fede fino a querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento. (Fattispecie in cui nel decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. ai sensi degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., mancava la certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario e il Tribunale del riesame ha ricavato la data certa da quella apposta sulla richiesta di notifica del decreto di convalida) (Rigetta, Trib. lib. Foggia, 24 Novembre 2006)

Sez. II, Sent. n. 17229 del 04-04-2007 (ud. del 04-04-2007), S.F. (rv. 236821)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Cagliari, 29 Marzo 2006)

Sez. I, Sent. n. 14852 del 31-01-2007 (ud. del 31-01-2007), P.B. (rv. 237359)

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

In caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Oristano, 20 settembre 2006)

Sez. II, sent. n. 5651 del 11-01-2007 (ud. del 11-01-2007), Pubblico Ministero presso Tribunale Libertà di Oristano c. C.A. (rv. 236124)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamenti fonometrici

In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Cosenza, 15 febbraio 2006)

Sez. I, Sent. n. 632 del 07-12-2006 (ud. del 07-12-2006), C.P. (rv. 236561)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi). (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 20 Dicembre 2005)

Sez. I, sent. n. 34022 del 06-10-2006 (ud. del 06-10-2006), (rv. 234884)

Cassazione Penale

Sequestro: - eseguito da agenti di Polizia giudiziaria: nullità

L'eventuale vizio della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato. (Rigetta, App. Roma, 3 Dicembre 2004)
Sez. I, sent. n. 18438 del 28-04-2006 (ud. del 28-04-2006), (rv. 234672)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi:- avviso al difensore: esclusione

L'avviso di deposito degli atti, notificato al difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione a giudizio, vale a sanare le nullità pregresse derivanti dall'omesso deposito dei verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art. 186 C.d.S. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (cosiddetto "alcohol-test"). (Rigetta, Giud.Pace Savona, 14 luglio 2004)

Sez. IV, sent. n. 18351 del 11-04-2006 (ud. del 11-04-2006), (rv. 234110)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi:- esame del c.d. "stub"

Il prelievo di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, pur costituendo attività irripetibile, non costituisce accertamento comportante la necessità dell'intervento della difesa, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (c.d. "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 14 Marzo 2005)

Sez. I, sent. n. 15984 del 28-02-2006 (ud. del 28-02-2006), Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Catanzaro c. D.G. (rv. 234266)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi:- stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoholtest", per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (La Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366). (Rigetta, Trib. Pesaro, sez. dist. Fano, 24 Febbraio 2004)

Sez. IV, sent. n. 26738 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), (rv. 234512)

Cassazione Penale

Sequestro:- a seguito di accesso in locali per investigazioni tributarie

Qualora gli ufficiali e gli agenti, nella specie della Guardia di finanza, accedano nei locali di una impresa ai fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, gli stessi possono compiere, di propria iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., in ordine a reati di natura non fiscale o finanziaria soltanto ove, nell'ambito degli accertamenti programmati, trovino elementi dai quali emerga la flagranza di un reato diverso, atteso che le disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) non legittimano accessi finalizzati a scopi diversi, quali il controllo in materia di tutela del diritto d'autore, non potendosi attribuire natura di legge finanziaria alla legge n. 633 del 1941. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26 settembre 2005)

Sez. III, sent. n. 15959 del 26-01-2006 (ud. del 26-01-2006), D.N.P. (rv. 234315)

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi:- tracce di stupefacenti nelle urine

Il verbale di accertamento clinico finalizzato alla ricerca nelle urine di eventuali tracce di sostanze stupefacenti, concernendo l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato, costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ex art. 354 comma terzo cod.proc.pen., al quale il difensore ha diritto di assistere, ma rispetto al quale non ha diritto a preventivo avviso: l'omissione del

deposito entro tre giorni del verbale del compimento dell'atto non determina alcuna nullità e non incide sulla validità dell'accertamento compiuto. (Rigetta, Trib.Sondrio, sez.dist. Morbegno, 8 Luglio 2004)
Sez. IV, sent. n. 10135 del 19-01-2006 (ud. del 19-01-2006), (rv. 233717)

Cassazione Penale

Sequestro: - richiesta di riesame

L'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma non prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, sicché il giudice, qualora non risulti correttamente effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, può dichiarare l'inammissibilità d'ufficio senza disporre la rinnovazione della notifica. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 9 maggio 2005)

Sez. III, sent. n. 6993 del 11-01-2006 (ud. del 11-01-2006), (rv. 234050)

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.

Sez. IV, sent. n. 150 del 15-11-2005 (ud. del 15-11-2005), D'Ambrosio (rv. 232793)

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La nullità del sequestro derivante dall'inosservanza dell'art 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell'atto, dev'essere tempestivamente dedotta con la richiesta di riesame. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Messina, 31 Marzo 2005)

Sez. III, sent. n. 9630 del 25-10-2005 (ud. del 25-10-2005), A.B.R.M. (rv. 234041)

Cassazione Penale

Sequestro: - eseguito da agenti di Polizia giudiziaria: nullità

È legittimo il sequestro di apparecchi di videopoker eseguito da vigili urbani, pur essendo questi ultimi solo agenti, e non ufficiali, di Polizia giudiziaria, in quanto per tali apparecchiature la necessità e l'urgenza di provvedere è "in re ipsa", stante il fine di assicurare il corpo del reato, suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna, e di evitare che, mediante eventuali modificazioni del congegno elettronico, possano disperdersi le tracce del reato.

Sez. III, sent. n. 42899 del 04-11-2004 (ud. del 28-09-2004) (rv 229921).

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della Polizia giudiziaria che procede al sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma secondo, se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto.

Sez. III, sent. n. 42896 del 04-11-2004 (ud. del 28-09-2004) (rv 229894).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., comma primo, in quanto si tratta di un atto di Polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcoltest potrà portare all'acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente, soltanto all'esito dell'intera sequenza procedimentale, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. Pertanto, l'osservanza delle norme del codice di

procedura penale, anche "ex" art. 220 disp.att.c.p.p., non è prevista sino a quando non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza).
Sez. F, sent. n. 37447 del 23-09-2004 (ud. del 19-08-2004) (rv 230061).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo
I verbali degli atti compiuti dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art., 186 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (c.d. "alcool test"), non sono soggetti all'obbligo del deposito al difensore, contemplato dall'art. 366 c.p.p., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all'occorrenza, di un difensore d'ufficio, ma solo l'avvertimento, ex art. 114 disp.att.c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.
Sez. IV, sent. n. 21738 del 07-05-2004 (ud. del 11-03-2004) (rv 229114).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo
Il verbale di constatazione della violazione di cui agli artt. 186 e 379 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (cosiddetto "alcool test"), redatto dall'agente accertatore ai sensi dell'art. 200 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non è soggetto al regime del deposito in Cancelleria, atteso che costituisce atto pubblico che può essere inserito nel fascicolo del dibattimento "ex" art. 431 c.p.p..
Sez. IV, sent. n. 4816 del 06-02-2004 (ud. del 30-10-2003) (rv 229695).

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; il che esclude che la nullità in questione possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.
Sez. IV, sent. n. 42715 del 07-11-2003 (cc. del 25-09-2003), Giannandrea (rv 227303).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo
In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcooltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all'art. 186 del codice della strada e all'art. 379 del relativo regolamento, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma terzo cod. proc. pen., cui il difensore può assistere in virtù del successivo art. 356 senza diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell'atto, ed i relativi esiti possono legittimamente essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
Sez. VI, sent. n. 26717 del 19-06-2003 (ud. del 06-05-2003), Casula (rv 227420).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità
In sede di convalida di un sequestro probatorio di denaro, operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di indagati per associazione finalizzata alla immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione, è sufficiente la indicazione degli elementi che giustificano la possibilità che il denaro stesso possa essere qualificato come corpo di reato ossia la sussistenza del "fumus" circa il rapporto di immediatezza con il reato, dovendo escludersi ogni dimostrazione circa la sua provenienza o appartenenza, riservata a momenti successivi, quali il sub-procedimento instaurato con la richiesta di restituzione o l'accertamento della responsabilità degli imputati in relazione ai reati contestati.
Sez. VI, sent. n. 23777 del 29-05-2003 (cc. del 25-03-2003), Luciani (rv 225680).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

Sez. VI, sent. n. 2644 del 01-03-2000 (ud. del 27-01-2000), Caldaras (rv 215650).

Cassazione Penale

Sequestro: - nomina del custode

È valida la nomina del custode fatta dall'ufficiale di Polizia giudiziaria che procede all'incombente, anche di propria iniziativa, senza che tale nomina debba esser delegata espressamente dal P.M.. Quando, infatti, al sequestro procede di sua iniziativa un ufficiale di Polizia giudiziaria non è necessario che egli chieda al magistrato il nome di un custode, ma, nel disporre il sequestro, egli ha la facoltà di nominare un custode e di apporre i sigilli.

Sez. III, sent. n. 763 del 20-01-2000 (ud. del 02-12-1999), Lapicciarella (rv 215358).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

I verbali degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. pen., dagli ufficiali di Polizia giudiziaria, al fine di conservare le tracce di un reato, possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., lett. b), ed essere regolarmente utilizzati per la decisione, a nulla rilevando il mancato avviso al difensore, in quanto quest'ultimo, trattandosi di atti irripetibili e, per di più, "a sorpresa", ha solo il diritto di assistere agli accertamenti, ma non di essere preventivamente avvisato.

Sez. I, sent. n. 5624 del 02-12-1999 (ud. del 14-10-1999), Pupillo (rv 214705).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - riconoscimento dell'oggetto di un furto

Al verbale di riconoscimento dell'oggetto di un furto compiuto dalla Polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto deve riconoscersi natura di accertamento di fatto irripetibile alla stregua dell'art. 354 cod. proc. pen. ed è pertanto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. b). Né può esserne contestata l'utilizzabilità allorché la persona che vi ha proceduto acquisti nel corso delle successive indagini la qualità di imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., atteso che la particolare disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. vale solo dal momento in cui la persona venga a trovarsi nella detta qualità e pertanto non incide sull'utilizzabilità dell'atto irripetibile anteriore.

Sez. V, sent. n. 7702 del 15-06-1999 (cc. del 30-04-1999), Minucci (rv 213802).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di decreto di perquisizione del P.M.

In tema di sequestro probatorio, la relativa attività della Polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga richiamo a quanto rinvenuto o a quanto utile per le indagini ovvero a beni indicati nel "genus" di appartenenza, il cui rapporto con i fatti per i quali si procede necessita di ulteriore accertamento: invero siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso e cioè della qualifica di corpo e/o di pertinenza del reato dei beni nonché del suddetto rapporto, la quale situazione non può essere definitiva e richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, qualora il P.M., delegando la Polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile il riesame (che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen.), ma, qualora il P.M. non attui d'ufficio la restituzione dei beni ai sensi dell'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.I.P. contro un eventuale diniego. (Ha precisato la Corte in fattispecie che

identica è la procedura da seguire nel caso in cui si voglia denunciare che la Polizia giudiziaria, nell'esecuzione di un ordine di sequestro, abbia ecceduto rispetto alle disposizioni del P.M.)
Sez. V, sent. n. 1376 del 04-06-1999 (ud. del 25-03-1999), Arcolin (rv 213522).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari

L'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive.

Sez. II, sent. n. 5779 del 07-05-1999 (cc. del 27-10-1998), Bettio (rv 213311).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di decreto di perquisizione del P.M.

In tema di sequestro probatorio, l'attività della Polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la Polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.I.P. contro l'eventuale diniego.

Sez. V, sent. n. 366 del 08-03-1999 (ud. del 21-01-1999), Gasperini (rv 213347).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

Qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di P.G. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Ne consegue che il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non quello di essere preventivamente avvisato.

Sez. I, sent. n. 9626 del 04-09-1998 (cc. del 26-06-1998), Cappellini (rv 211278).

Cassazione Penale

Ispezione all'interno di una cassetta delle lettere

È legittima, per rientrare nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 cod. proc. pen. alla Polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale - senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale - volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa - poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie - da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 cod. proc. pen. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 cod. pen.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. (Nella specie, l'ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa di un Comune).

Sez. VI, sent. n. 8870 del 30-07-1998 (cc. del 01-07-1998), Gigliotti (rv 212009).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di decreto di perquisizione del P.M.

Perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla Polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, e non basta una generica

indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato. Ciò comporta che, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il pubblico ministero, delegando la Polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 cod. proc. pen., potendosi solo esperire il ricorso al contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero (art. 263 cod. proc. pen., commi quarto e quinto).

Sez. III, sent. n. 3130 del 04-11-1997 (ud. del 02-10-1997), Tazzini (rv 208868).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

In tema di sequestro probatorio di cose che assumono la qualifica di "corpo di reato", non occorre fornire la dimostrazione, nel provvedimento che lo dispone, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa".

Sez. I, sent. n. 4274 del 23-07-1997 (ud. del 23-06-1997), Kistenpfenning (rv 208414).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

Presupposto del sequestro probatorio ex art. 354 cod. proc. pen., come del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità, e non la mera intenzione di commetterlo. È quindi illegittimo il sequestro probatorio disposto e convalidato prima che il reato sia stato commesso, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo. In tal caso, infatti, sarebbero violate sia le norme degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., che prevedendo come oggetti sequestrabili un corpo di reato o cose pertinenti al reato, presuppongono necessariamente la commissione del reato, sia le norme dell'art. 1 cod. pen. e dell'art. 25, secondo comma, Cost., giacché il principio di legalità penale ivi statuito condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure processuali strumentali al giudizio penale. Prima della commissione del reato, l'ordinamento giuridico consente solo misure di prevenzione per soggetti pericolosi, non già l'acquisizione processuale di fonti di prova. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame che confermava il dato di convalida del sequestro probatorio, nessuna mutazione funzionale del locale era stata consumata, con o senza opere edili a ciò preordinate).

Sez. III, sent. n. 2718 del 15-07-1996 (cc. del 20-06-1996), Terracina (rv 205724).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto "alcoltest" costituisce atto di Polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354, terzo comma, cod. proc. pen., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 cod. proc. pen. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 cod. proc. pen. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva "deminutio" della possibilità di difesa. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sanatoria della nullità, dedotta tempestivamente ex art. 491, primo comma, cod. proc. pen., per effetto del deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione).

Sez. V, sent. n. 5276 del 27-05-1996 (cc. del 22-02-1996), Maccari (rv 205122).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost. si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'invulnerabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l'autorizzazione della competente A.G., nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l'ufficiale di P.G., il quale abbia eseguito una

perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta, possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita).
Sez. U., sent. n. 5021 del 16-05-1996 (cc. del 27-03-1996), Sala (rv 204643).

Cassazione Penale

Sequestro: - eseguito da agenti di Polizia giudiziaria: nullità

È legittima la convalida di un sequestro probatorio eseguito da un semplice agente di Polizia giudiziaria fuori dei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dall'art. 113 disp. trans. c.p.p., di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, qualora le cose sequestrate costituiscano corpo di reato.

Sez. IV, sent. n. 613 del 20-04-1996 (ud. del 22-02-1996), Orizio (rv 204625).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

Un accertamento, che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto (mediante la sua riproduzione fenomenica) né diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perché un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento giudiziale né perizia né accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità dell'intervento della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata e diretta che può essere compiuta anche dalla P.G. (principio affermato con riguardo ad una fattispecie di accertamento atto a stabilire se alcune chiavi aprissero un appartamento).

Sez. VI, sent. n. 2109 del 03-02-1996 (cc. del 19-01-1996), Pezzatini (rv 204149).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della Polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie, coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima "ex se", ai sensi del secondo comma dell'art. 354 cod. proc. pen., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.

Sez. I, sent. n. 5430 del 16-11-1995 (ud. del 30-10-1995), Ciacera (rv 203099).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

L'art. 354 cod. proc. pen., che dispone in materia di sequestri effettuati ad iniziativa della Polizia giudiziaria, non richiede, per l'esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile allo indagato sia precedente o contestuale alla misura, e ciò in virtù della funzione stessa del sequestro che - stante il "fumus" della esistenza dell'illecito e ricorrendo le condizioni per l'applicazione della misura - deve essere eseguito dalla Polizia giudiziaria indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale può addivenirsi in seguito, e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie.

Sez. III, sent. n. 2591 del 07-08-1995 (ud. del 04-07-1995), Giannetiempo (rv 202471).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

Gli eventuali vizi di una perquisizione non producono la nullità sul sequestro operato a seguito della stessa: ciò in quanto i suddetti mezzi di ricerca della prova compongono una seriazione processuale del tutto casuale nel senso che essi sono giuridicamente autonomi.

Sez. VI, sent. n. 2001 del 26-07-1995 (ud. del 22-05-1995), Mazzanti (rv 202589).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

Gli accertamenti urgenti, indicati nell'art. 354 cod. proc. pen., tra i quali rientra il primo accesso sul luogo del delitto compiuto dai carabinieri per delega dell'autorità giudiziaria, per essere ritualmente requisiti al

fascicolo di ufficio a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., non devono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore. Ciò si desume dalla lettera dell'art. 356 cod. proc. pen. che, nel fare riferimento all'art. 354 cod. proc. pen. detto, prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza però che abbia il diritto di essere previamente attivato del loro compimento.

Sez. I, sent. n. 7998 del 18-07-1995 (cc. del 09-06-1995), Bonaccorsi (rv 202910).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di decreto di perquisizione del P.M.

Il sequestro operato dalla Polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione adottato dal procuratore della Repubblica, in relazione ad indagini per il reato di associazione di stampo mafioso, al fine di "rinvenire cose pertinenti ai reati per cui si procede", va considerato sequestro di Polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della Polizia giudiziaria dell'individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto. Ne consegue che tale sequestro deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen.

Sez. VI, sent. n. 1394 del 15-05-1995 (ud. del 07-04-1995), Onorato (rv 201512).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - stato di ebbrezza del conducente di un veicolo

L'art. 186 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, demanda agli organi di Polizia la facoltà, e non l'obbligo, di accertare, in caso d'incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L'uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l'accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l'uso immediato della complessa apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla Polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell'art. 354, comma terzo, cod. proc. pen. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di Polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l'art. 32 della Costituzione.

Sez. IV, sent. n. 5296 del 10-05-1995 (cc. del 28-03-1995), Pisaniello (rv 201309).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

In tema di sequestro probatorio delle cose che assumono la qualifica di "corpo del reato", non è richiesta la dimostrazione della necessità del sequestro in relazione all'accertamento dei fatti, tuttavia il pubblico ministero dovrà motivare, convalidando il sequestro, in ordine alla stessa configurabilità quali corpo del reato delle cose sottoposte a vincolo. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in un procedimento per usura, che non fosse necessaria un'analitica dimostrazione della natura di corpo di reato della documentazione contenente conteggi e ricognizioni di debito, stante l'inequivocabile attinenza con l'attività usuraria, mentre una specifica motivazione fosse indispensabile per dimostrare tale natura in alcuni oggetti di valore, in particolare tappeti orientali in numero rilevante, trovati nella disponibilità dell'indagato e per i quali era ipotizzabile una provenienza estranea ai reati contestati).

Sez. II, sent. n. 2287 del 09-05-1995 (ud. del 24-04-1995), Aldarello (rv 201640).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

Ai sensi dell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di Polizia giudiziaria hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce ed i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, lett. b), cod. proc. pen. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Ne consegue che il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non ha diritto di essere preventivamente avvisato.

Sez. I, sent. n. 1344 del 10-02-1995 (cc. del 05-12-1994), Rizzo (rv 200239).

Cassazione Penale

Sequestro: - obbligatorietà: esclusione

L'articolo 354 cod. proc. pen. consente alla Polizia giudiziaria gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, onde assicurare che "le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero". Trattasi di

attività di accertamento e rilevazione che spetta alla Polizia Giudiziaria organizzare secondo ragionevoli modalità, considerate le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la Polizia giudiziaria non è affatto obbligata a disporre subito il sequestro, ma come bene indica l'art. 354, secondo comma, cod. proc. pen. può provvedere solo "se del caso" ed intanto rientra nella sua facoltà tenere sul posto le cose oggetto dell'accertamento, informandone il P.M.

Sez. III, sent. n. 1935 del 30-07-1994 (ud. del 15-06-1994), Zanazzo (rv 199417).

Cassazione Penale

Sequestro: - di cose pertinenti al reato

In tema di attività di Polizia giudiziaria, non sempre è necessario procedere al sequestro delle cose pertinenti a reato: esso va disposto, con tutte le formalità indicate dal codice, ogni qualvolta la cosa che ne costituisce l'oggetto appartenga a terzi, essendo il suo effetto tipico la perdita, per il proprietario o possessore, della disponibilità del bene da sequestrare. Qualora invece si tratti semplicemente di apprendere e conservare cose pertinenti al reato che non sono di proprietà altrui ovvero si tratti di conservare cose spontaneamente consegnate da altri, che non ne pretenda la restituzione, non è necessario procedere al sequestro, non occorrendo porre su di esse un vincolo di indisponibilità in contrasto con l'altrui proprietà o possesso: in tali ipotesi la Polizia giudiziaria, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge, procede all'apprensione e conservazione delle cose pertinenti al reato in piena libertà di forme purché idonee allo scopo e previa verbalizzazione delle relative attività. Ne consegue che i reperti così appresi e conservati sono utilizzabili in giudizio come fonti di prove.

Sez. I, sent. n. 6252 del 27-05-1994 (cc. del 04-05-1994), Ferraro (rv 198878).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa". Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come "corpo di reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. (La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato", e, dall'altro, che anche per ciò che attiene al "corpo del reato" è applicabile il disposto dell'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituire "a chi ne abbia diritto", quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova).

Sez. U., sent. n. 2 del 15-03-1994 (ud. del 11-02-1994), Carella (rv 196261).

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della Polizia giudiziaria che proceda a perquisizione o a sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se non sia immediatamente dedotta dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Nella specie, la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità perché non risultava che l'indagato avesse formulato né prima né dopo l'assunzione dei mezzi di ricerca della prova alcuna riserva e nemmeno che il suo difensore avesse avanzato qualsivoglia eccezione in sede di convalida dell'arresto, l'atto immediatamente successivo alla perquisizione ed al sequestro).

Sez. VI, sent. n. 2705 del 04-03-1994 (cc. del 09-12-1993), Severini (rv 198240).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

Ai sensi dell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di Polizia giudiziaria hanno facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce ed i relativi verbali possano essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, lett. b), cod. proc. pen. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato. (La Suprema Corte ha osservato:

"D'altra parte" appare evidente che nel caso in esame, trattandosi di accertamento cosiddetto "a sorpresa", il preventivo avviso all'interessato avrebbe reso inutile l'accertamento stesso).
Sez. I, sent. n. 1343 del 04-02-1994 (cc. del 13-12-1993), Costantini (rv 197468).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - in materia di tutela delle acque

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento le operazioni di campionamento hanno natura amministrativa, sicché l'inosservanza delle prescrizioni e delle metodiche I.R.S.A.-C.N.R., richiamate nella nota in calce alla legge 10 maggio 1976 n. 319 non comporta nullità di ordine processuale. Poiché la legge stessa consente sia il campionamento istantaneo, sia quello medio, è lasciato alla discrezionalità degli operatori in sede di controllo sul posto di adottare il metodo di campionamento più adeguato ad esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.).

Sez. III, sent. n. 11598 del 18-12-1993 (cc. del 02-11-1993), Fiorelli (rv 196195).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

Il sequestro probatorio (eseguito nella specie dalla Polizia giudiziaria, e come tale convalidato dal P.M.) postula l'esistenza di indizi circa la perpetrazione, quanto meno tentata, di un illecito penale, per l'accertamento del quale la misura adottata deve porsi in rapporto di strumentalità, ossia di mezzo al fine della ricerca e della conservazione, delle prove. (Fattispecie in tema di contrabbando).

Sez. III, sent. n. 2244 del 04-12-1993 (ud. del 27-10-1993), Bianchi (rv 195596).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

L'esistenza di un reato, nella sua astratta configurabilità, prima che come possibile corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie legale, deve essere presupposta ed enunciata dalla pubblica accusa per adottare e mantenere a fini probatori lo strumento processuale del sequestro. (Fattispecie in tema di contrabbando).

Sez. III, sent. n. 2244 del 04-12-1993 (ud. del 27-10-1993), Bianchi (rv 195599).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto noto sia accertato ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi; e l'eventuale mutamento, correzione o integrazione dell'individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra contestato e ritenuto.

Sez. VI, ord. n. 1240 del 27-10-1993 (ud. del 30-04-1993), Bermen (rv 195541).

Cassazione Penale

Sequestro: - potere di sostituzione del custode

In base al disposto degli artt. 55, 348 e 354 cod. proc. pen., la Polizia giudiziaria che abbia già proceduto al sequestro, mediante apposizione dei sigilli, di un immobile edificato senza concessione ed alla nomina del custode, successivamente - intervenuta la convalida da parte dell'autorità giudiziaria - constatata la rimozione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, ha il potere di sostituire il custode, profilandosi tale sostituzione come un intervento urgente al fine di assicurare la garanzia penale all'efficienza di una effettiva custodia in presenza di un nuovo corpo di reato prima non sequestrato, in grado così di legittimare l'attività compiuta diretta ad assicurare la prova in occasione di indagini anch'esse antecedenti all'intervento del pubblico ministero.

Sez. VI, sent. n. 2418 del 07-09-1993 (ud. del 15-07-1993), Gambale (rv 195680).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

Sia l'art. 354 cod. proc. pen. che l'art. 355 cod. proc. pen. non richiedono, per l'esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all'indagato sia precedente o contestuale alla misura e ciò per la funzione del sequestro che, come si desume dall'art. 354, primo e secondo comma, sussistendo il "fumus" dell'esistenza di uno o più illeciti penali e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere eseguito dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria, i quali devono curare che le tracce e le cose pertinenti a reati siano conservate e che, se del

caso, siano sequestrati il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale si può addivenire successivamente e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie consentite.

Sez. V, sent. n. 559 del 29-03-1993 (ud. del 12-02-1993), Castella (rv 194493).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

In tema di sequestro probatorio l'art. 252 cod. proc. pen. impone automaticamente il sequestro delle cose (corpi di reato o pertinenti al reato) rinvenute a seguito di perquisizione; ne consegue che essendo legislativamente previsto un nesso di causalità fra la perquisizione e il sequestro probatorio, dall'eventuale nullità della perquisizione deriva la invalidità del sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen.

Sez. I, sent. n. 205 del 23-02-1993 (ud. del 20-01-1993), Mattiuzzi (rv 193090).

Cassazione Penale

Analisi ricognitive

La Polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare, sia direttamente tramite i propri organi tecnici, sia facendone richiesta a una struttura pubblica (nella specie, U.S.L.), analisi ricognitiva in ordine alla sostanza che si ritenga stupefacente, non quale accertamento urgente cui il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, ma quale indagine a corredo dell'informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificatrici dell'arresto in flagranza di reato.

Sez. VI, sent. n. 4603 del 26-01-1993 (ud. del 21-12-1992), Mancini (rv 192968).

Cassazione Penale

Sequestro: - omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato, da parte della Polizia giudiziaria che proceda al sequestro, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se non immediatamente dedotta dopo il compimento dell'atto, sempreché fosse stata impossibile una deduzione anteriore. La stessa locuzione "immediatamente dopo" esclude categoricamente che la nullità possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame.

Sez. VI, sent. n. 3971 del 21-01-1993 (ud. del 10-11-1992), Godina (rv 193451).

Cassazione Penale

Sequestro: - eseguito dal comandante della Polizia municipale

Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. il comandante della Polizia municipale, atteso che costui ha la qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria; infatti a norma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 il personale che svolge servizio di Polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di Polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo.

Sez. I, sent. n. 4466 del 13-01-1993 (ud. del 30-10-1992), Pignatiello (rv 192675).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. dev'essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art. 354 cod. proc. pen., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie, è stata annullata l'ordinanza del giudice del riesame che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro regionale di Polizia scientifica, avente ad oggetto l'estrappolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).

Sez. II, sent. n. 4523 del 27-11-1992 (ud. del 10-11-1992), Arena (rv 192570).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

Per la legittimità del sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato, non occorre che il fatto-reato sia univocamente accertato, ma basta che sia ragionevolmente configurabile e non possa essere escluso "prima facie".

Sez. II, sent. n. 2850 del 02-07-1992 (ud. del 11-06-1992), Iunco (rv 191021).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - avviso al difensore: esclusione

Gli accertamenti urgenti indicati dall'art. 354 cod. proc. pen., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo d'ufficio a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore. Tanto si desume dalla stessa lettera dell'art. 356 cod. proc. pen., che, nel fare riferimento all'art. 354 cod. proc. pen. (oltre che al precedente art. 352 cod. proc. pen.) prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato del loro compimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla P.G. sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo d'ufficio a norma della lettera b) dell'art. 431 cod. proc. pen. in quanto atti non ripetibili).

Sez. IV, sent. n. 5365 del 06-05-1992 (cc. del 02-04-1992), Pieroni (rv 190286).

Cassazione Penale

Sequestro: - richiesta di riesame

L'istituto del riesame, in tema di misure cautelari personali o reali, è un vero e proprio mezzo d'impugnazione, soggetto al principio di tassatività, sia in riferimento al soggetto legittimato che al tipo di provvedimento impugnabile. Ne consegue che, in tema di sequestro operato dalla Polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 cod. proc. pen., l'istanza di riesame può essere proposta non contro l'atto di sequestro, bensì avverso il provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen.

Sez. I, sent. n. 921 del 18-03-1992 (ud. del 26-02-1992), De Amicis (rv 189931).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - prelievo del guanto di paraffina

L'eccezione, formulata per la prima volta in sede di appello, circa la nullità per violazione del diritto di difesa, dell'accertamento presso il servizio di Polizia scientifica relativo al prelievo del guanto di paraffina e alla lettura degli eventuali residui di polvere da sparo, esattamente è disattesa con l'escludere la nullità d'ordine generale ex art. 179 cod. proc. pen., poiché soggetta a regime intermedio e quindi sanata ex art. 180 cod. proc. pen., per non essere stata nella specie eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ed altresì col ritenere, siccome previsto dall'art. 354, terzo comma, cod. proc. pen., l'accertamento urgente, per il quale al difensore non era dovuto preventivo avviso, avendo soltanto facoltà di assistere all'atto (successivo art. 356 cod. proc. pen.).

Sez. I, sent. n. 2301 del 02-03-1992 (cc. del 23-01-1992), Ricciardi (rv 189775).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - in materia di tutela delle acque

Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della Polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Sicché Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale, Vigili urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti.

Sez. III, sent. n. 10525 del 17-10-1991 (cc. del 27-09-1991), Dalmazzo (rv 188300).

Cassazione Penale

Sequestro: - condizioni di legittimità

L'art. 354, secondo comma, cod. proc. pen. non attribuisce alla Polizia giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal pubblico ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dall'impossibilità di un tempestivo intervento del P.M. Dopo la convalida da parte del pubblico ministero del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del pubblico ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti

al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione.

Sez. U., sent. n. 10 del 24-07-1991 (ud. del 18-06-1991), Raccah (rv 187861).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di perquisizione illegittima

Non è legittimo un sequestro operato a seguito di una perquisizione illegittima, poiché il nesso di consequenzialità comunica all'atto successivo la nullità di quello che ne è l'antecedente cronologico, logico e funzionale.

Sez. II, sent. n. 6823 del 04-01-1991 (ud. del 10-12-1990), Rocchi (rv 188313).

Cassazione Penale

Sequestro: - finalità

La distinzione introdotta dal nuovo codice fra sequestro preventivo, probatorio e conservativo si colloca in una fase successiva rispetto a quella investigativa demandata agli organi di Polizia giudiziaria. Ne deriva che il sequestro effettuato in questa sede è svincolato dal collegamento con finalità di accertamento dei fatti (probatorie) o d'impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Ne deriva che, nell'ipotesi di reato permanente, la Polizia giudiziaria o il pubblico ministero sono tenuti ad impedire la prosecuzione dell'illecito.

Sez. III, sent. n. 3893 del 16-11-1990 (ud. del 28-09-1990), Monti (rv 185780).

Cassazione Penale

Sequestro: - a seguito di accesso in locali per investigazioni tributarie

Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell'accesso nei locali delle imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all'Arma della Guardia di Finanza effettuarono l'accesso nei locali dell'impresa in vista d'investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all'evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell'illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali.

Sez. V, sent. n. 3717 del 13-09-1990 (ud. del 12-07-1990), Minelli (rv 185310).

Cassazione Penale

Sequestro: - eseguito da agenti di Polizia giudiziaria: nullità

Il sequestro previsto dall'art. 354 cod. proc. pen. può essere eseguito solo da ufficiali di Polizia giudiziaria, e pertanto non dai Vigili urbani che sono solo agenti di Polizia giudiziaria. L'eventuale esecuzione di detto sequestro da parte dei Vigili urbani dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere dedotta, né rilevata d'ufficio, dopo la deliberazione del tribunale del riesame.

Sez. III, sent. n. 3229 del 10-08-1990 (ud. del 09-07-1990), Fanciullo (rv 185087).

Cassazione Penale

Accertamenti e rilievi: - nozione e distinzione

Anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale la nozione di "accertamento" riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del nuovo codice (ad es., negli artt. 354, 359, 360 cod. proc. pen.) che menzionano separatamente i termini "rilievi" e "accertamenti", con implicita assunzione, per ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato.

Sez. I, sent. n. 301 del 14-03-1990 (ud. del 09-02-1990), Duraccio (rv 183648).